



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CANDURA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2019

Modifica all’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
in materia di armi per uso sportivo

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 18 aprile 1975, n. 110, pone un divieto di fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato e vendita delle armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9×19 *parabellum*, nonché delle armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Il divieto non si applica nel caso in cui le armi siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero siano destinate all'esportazione.

Tuttavia, le armi calibro 9×19 rappresentano da tempo lo *standard* per tiro sportivo e ricreativo pressoché ovunque: nei Paesi europei così come negli Usa. In Italia, invece, tali armi restano confinate all'ambito

militare pur non essendo, di fatto, armi da guerra, a causa di una normativa ormai vecchia e superata.

Obiettivo del disegno di legge è pertanto quello di consentire, esclusivamente a chi possiede un porto d'armi per uso sportivo o per difesa personale, di utilizzare le armi corte calibro 9×19, anche alla luce del fatto che il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, ha ormai reso lecite le munizioni 9×19, ma ha previsto come riservate all'ambito militare le armi corte che sparano quel tipo di munizione, con ripercussioni, anche economiche, derivanti dal fatto che le competizioni di tiro ostacolate da tale divieto hanno ormai dimensioni europee.

In dettaglio, il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, apporta modificazioni all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, al fine di abrogare le disposizioni che vietano la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita delle armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, camerate per il munizionamento nel calibro 9×19.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2, secondo comma, secondo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: « di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9×19 *parabellum*, nonché » sono soppresse.

€ 1,00